

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19/10/2018

OGGETTO: PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ SE.-CIM. SRL IN ADOPERA PATRIMONIO INVESTIMENTI CASELECCHIO DI RENO SRL. ESAME. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladiciotto** questo giorno di **venerdì diciannove** del mese di **Ottobre** alle ore **18:00** in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze. In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1 FIORINI STEFANO	X	10	ZANETTI TIZIANO	X	
2 RUSSO ERNESTO	X	11	PISCHEDDA LIDIA ROSA		X
3 BAI NORMA	X	12	NICOTRI LUCA	X	
4 TORCHI PATRIZIA	X	13	TADDIA MASSIMO		X
5 FOLLARI MARIO		X	14 LELLI STEFANO	X	
6 MARTIGNONI ELISABETTA	X	15	NOBILE DOMENICO		X
7 LORENZINI LUCA	X	16	GAMBERINI DAVIDE		X
8 BUSSOLARI LAURA	X	17	TESINI CLAUDIO	X	
9 BEGHELLI ILARIA	X				

Assume la presidenza Elisabetta Martignoni, quale Il Presidente del Consiglio Comunale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: TORCHI PATRIZIA, NICOTRI LUCA, LELLI STEFANO.

Partecipa in funzione di Segretario Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n. 12 componenti.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Assessori presenti: RAMAZZA STEFANO, DEGLI ESPOSTI GIULIA, DALL'OMO DAVIDE.

OGGETTO: PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ SE.-CIM. SRL IN ADOPERA PATRIMONIO INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO SRL. ESAME. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 28/02/2018 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 21.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria;

Premesso che:

- tra i servizi erogati dal Comune vi è quello riguardante il servizio cimiteriale le cui attività sono disciplinate dal DPR 285 del 10.9.1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- i servizi cimiteriali, con parere dell'AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato) n. AS883 del 12.10.2011 rilasciato al Comune di Sulmona, sono stati riconosciuti servizi pubblici locali;
- i servizi cimiteriali presentano natura di servizio pubblico avente rilevanza economica, in cui il corrispettivo del servizio è costituito dai proventi delle concessioni e sub-concessioni di aree, da entrate di natura tributaria e tariffaria e contributi in conto esercizio a copertura degli oneri concernenti i servizi d'istituto e che tale configurazione del servizio è stata così confermata in numerose pronunce (C.S., Sez. VI, 27.12.2006 n.7950; Cass. Civ., Sez. I, 06.06.2005 n. 11726; Tar Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 29.01.2010 n. 460);
- che dal 2008 con atto a rogito del Notaio Lorenzo Luca - iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Bologna - rep. gen. n. 13567 raccolta n. 6402 del 09 dicembre è stata costituita la Società SE.CIM. s.r.l. quale organismo strumentale a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi cimiteriali ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c) del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 fra la s.r.l. Adopera patrimoniale e Investimenti Casalecchio di Reno (società del Comune di Casalecchio di Reno), il Comune di Monte San Pietro ed il Comune di Zola Predosa;

Dato Atto che:

- Con il D.Lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, ed in particolare l’art. 24, comma 1, rubricato “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, è stato prescritto alle pubbliche amministrazioni di effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette e indirette possedute al 23 settembre 2016, entro il termine del 30 settembre 2017;

- Tale revisione straordinaria mirava a verificare che le società avessero per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, rispondendo a requisiti specifici relativi alla convenienza economica, sostenibilità finanziaria, efficienza, efficacia ed economicità;

Fatto presente che il Comune ha ottemperato a tale disposizione provvedendo, con propria deliberazione consiliare n. 53 del 27 settembre 2017 e, per quanto qui di interesse, prevedendo il mantenimento della Società Se.Cim s.r.l. per la gestione dei servizi cimiteriale in pari quota parte del 33,33% con Adopera s.r.l. ed il Comune di Monte San Pietro;

Richiamata la successiva propria delibera n. 28 adottata nella seduta del 23 maggio 2018 con la quale si provvedeva, a fronte dell’impossibilità normativa per il Comune di Casalecchio di Reno di detenere, in modo indiretto attraverso la propria Società in house Adopera s.r.l., quote nella s.r.l. Se.Cim., ad aderire all’ipotesi di una possibile fusione per incorporazione della Società Se.Cim.;

Fatto presente che sulla fusione si è espresso, da subito, favorevolmente, l’altro socio Comune di Monte San Pietro con propria delibera consiliare n. 25 del 30 aprile 2018;

Sottolineato come, per correttezza amministrativa, completezza d’istruttoria ed autonomia decisionale, il Comune di Zola Predosa abbia prospettato, nel corpo della delibera consiliare n. 28 sopra cit., le seguenti opzioni sul futuro della srl Se.Cim:

1. Fusione per incorporazione tra Adopera srl e Se.Cim srl tenendo conto che la decisione è in linea con l’esternalizzazione del servizio (già espressa dal Consiglio comunale in più occasioni in sede di verifica delle società partecipate), con l’invarianza nel numero delle partecipate, garantisce la stabilità del personale, apre la strada per eventuali ulteriori servizi che si volessero affidare in house providing potendosi superare la criticità derivante dalla % di possesso del capitale sociale con la previsione, in termini di governance, di una rappresentanza di tutti i Comuni e definendo bene le regole del controllo analogo congiunto.

2. Affidamento del servizio cimiteriale dal Comune di Casalecchio di Reno direttamente ad Adopera Srl e messa in vendita della quota Se.Cim srl detenuta da Adopera srl, tenendo conto che, in caso di bando deserto, il TUSP prevede il diritto di recesso “ope legis” da esercitarsi nei 12 mesi e questo determinerebbe una riduzione del patrimonio netto con obbligo di scioglimento della Società salvo ricapitalizzazione da parte dei due soci rimasti.

3. Scioglimento della Società, assunzione di una delibera di scioglimento, previsione di una gestione residuale dei contratti di Monte San Pietro e Zola Predosa sino alla scadenza per poi estinguere definitivamente la Società entro il 30.04.2019 il che, a monte, dovrà sempre prevedersi come gestire in futuro il servizio: reinternalizzarlo o collocarlo sul mercato.

Rammentato che:

- l’art. 34 del decreto - legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione, l’adeguata informazione alla collettività di riferimento. In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo tre grandi modalità:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedura ad evidenza pubblica secondo la disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;

2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto(socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico - Privato;

3. gestione cosiddetta "in house", purchè sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisti di beni e servizi, sulla estensione delle regole del patto di stabilità interno;

Fatto presente che una reinternalizzazione delle attività conferite comporterebbe una completa rivisitazione dei piani assunzionali attualmente legati alle risorse finanziarie ed alle cessazioni in quanto necessiterebbe non soltanto prevedere il reintegro delle due unità originariamente dipendenti del Comune di Zola Predosa, ma la nuova assunzione di idonee professionalità per garantire non soltanto la specifica gestione amministrativa, ma anche quella più strettamente operativa nel momento, a titolo esemplificativo, di assenze per malattia, ferie ecc.;

Esclusa l'ipotesi di una ricapitalizzazione della Società stante anche la scelta già operata dall'altro socio Comune di Monte San Pietro o la ricerca di nuovi soci tenuto anche conto che la normativa vigente mira ad una riduzione complessiva delle Società, non certo ad un loro mantenimento e comunque ne favorisce l'aggregazione;

Valutata inoltre la possibilità di esternalizzare il servizio mettendolo a gara sul mercato, operazione senz'altro legittima che vedrebbe però nuovamente impegnate le risorse di personale attuali e non garantirebbe, nella predisposizione di un bando per una realtà oggettivamente ridotta, quelle economie di scala complessive che una gestione congiunta, in sinergia con altri partner pubblici, origina quali: unico ufficio amministrativo/contabile, personale qualificato in numero sufficiente a sopperire eventuali assenze, unico Amministratore, senza per questo considerare che un imprenditore privato ha normalmente l'obiettivo di ottenere una remunerazione dei fattori produttivi impiegati nell'esercizio della propria impresa e che, a parità di livello qualitativo e quantitativo del servizio, i costi della gestione da parte di terzi tenderebbero ad essere di norma più elevati rispetto ad una gestione diretta del Comune;

Dato atto pertanto che, a fronte di soluzioni normativamente legittime, una Pubblica Amministrazione deve valutare il loro impatto in termini di efficienza, efficacia ed economicità, requisiti questi ultimi che hanno avuto un loro positivo riscontro nella gestione da parte della Società Se.Cim. che si intende ora incorporare in Adopera mantenendo così l'originaria composizione societaria ed una collaborazione che si è andata nel tempo a consolidare;

Dato atto che in data 19.09.2018 sono stati depositati e pubblicati ai sensi dell'art. 2501 ter c.c. il progetto di fusione con allegato lo statuto, la relazione degli amministratori, la perizia di stima ed i bilanci degli ultimi tre esercizi di entrambe le Società sul sito istituzionale di Adopera S.r.l., sezione trasparenza e sezione dedicata a Se.Cim. S.r.l. per la consultazione;

Dato atto altresì che analoga pubblicazione è stata effettuata anche dal Comune di Zola Predosa sul proprio sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente - Società partecipate, al fine di garantire la massima pubblicità e consultazione;

Presa compiuta conoscenza delle relazioni illustrative dell'Amministratore Unico di Adopera S.r.l. sulla fusione per incorporazione di Se.Cim. S.r.l. in Adopera S.r.l. e dell'Amministratore Unico di Se.Cim. S.r.l. sulla fusione per incorporazione di Se.Cim. S.r.l. in Adopera S.r.l., anche in ordine alla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501 quinquies del Codice Civile:

- 1€ di capitale sociale dell'incorporante ogni € 36,17 dell'incorporata

Sottolineato come il rapporto di cambio è stato determinato in base alle risultanze economico patrimoniali delle due società alla data del 31 maggio 2018;

Fatto constare che, come conseguente alla fusione, necessiti aggiornare lo Statuto di Adopera s.r.l., giusta proposta facente parte del progetto di fusione

Dato atto che ad esito favorevole dell'operazione di fusione per incorporazione l'assetto societario della società Adopera S.r.l. risulterà essere il seguente:

nuovo capitale sociale dell'incorporante: € 21.276,00

Comune di Casalecchio di Reno:	€ 21.000,00	98,70%
--------------------------------	-------------	--------

Comune di Zola Predosa	€ 138,00	0,65%
------------------------	----------	-------

Comune di Monte San Pietro	€ 138,00	0,65%
----------------------------	----------	-------

Presa compiuta conoscenza dello schema di patto parasociale che disciplina alcuni aspetti del governo societario e l'esercizio di alcuni diritti sociali nell'ambito della società Adopera S.r.l. a seguito del progetto di fusione, per far sì che anche i soci che hanno una partecipazione esigua, possano concorrere, in sede di Coordinamento dei soci, all'individuazione dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale;

Inoltre, sempre in base al patto parasociale di cui sopra "Gli enti locali soci si impegnano a votare in assemblea su questioni che riguardano servizi o attività prestate esclusivamente nei confronti di uno o più soci, in conformità alla volontà espressa in seno al coordinamento dal comune o concordemente dai soci comuni interessati. La delibera dovrà documentare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione per la Società";

Dato atto che in sede di Coordinamento dei soci è prevista una maggioranza pari al 99,35% del capitale sociale equivalente al voto favorevole di n. 2 Comuni;

Ricordato che il contratto per la gestione del servizio è in scadenza al 01.03.2019;

Atteso che:

- in ottemperanza al comma 20 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è stata predisposta dal Responsabile del Servizio la relazione ivi prescritta con riferimento all'affidamento dei servizi cimiteriali (tumulazioni, manutenzioni ed illuminazione votiva), in quanto servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

- le peculiari esigenze individuate dall'Amministrazione Comunale, specificate nella relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che si intendono qui integralmente richiamate, giustificano il ricorso alla fusione per incorporazione tra Se.Cim S.r.L. e Adopera S.r.L. e di conseguenza all'affidamento in house alla Società Adopera S.r.l.;

- le modalità di organizzazione del servizio, sulla base della forma prescelta dal Consiglio, dovranno trovare rappresentazione in un idoneo contratto di servizio tra il Comune di Zola Predosa e la società Adopera S.r.l.;

Ritenuto che dall'esame del progetto di fusione e dei dati contenuti nella relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicità della gestione dei servizi in questione;

Fatto Constare come la proposta di fusione sia stata portata all'esame del Consiglio comunale nella seduta del 17 ottobre u.s.;

Dato Atto che, in sede di discussione, è stato fatto rilevare che lo Statuto di Adopera, anche nella nuova stesura aggiornata, riportava, all'art. 5 "Oggetto sociale" comma 5 un richiamo alla gestione dei servizi di "onoranze funebri, trasporti funebri" attività tutte in contrasto con l'art. 5 comma 2 della L.R. 29.07.2004 n. 19 e s.m.i. sotto riportato testualmente:

art. 5 c. 2: Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.

art. 13 (stralcio)1.Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a)disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;*
- b)fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;*
- c)trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.*

Fatto Costare come, nell'occasione, stante l'importanza dell'operazione in corso, il Consiglio comunale ha optato, dopo una pausa dei lavori e riunione dei Capogruppi consiliari, per rimandare le proprie determinazioni in merito ad una nuova seduta consiliare concordata per il giorno 19 ottobre p.v.;

Fatto Costare altresì che la decisione assunta mira a garantire la massima chiarezza e trasparenza nell'operazione di fusione al fine di non ingenerare dubbi o fraintendimenti presenti e futuri;

Evidenziato che:

- trattasi di un mero errore materiale in quanto le attività interdette sopra elencate non sono state mai poste in essere;
- nella complessità delle valutazioni operate tali attività non sono mai state prese in considerazione giusta relazione rilasciata dal Responsabile/Coordinatore dell'Area finanziaria ai sensi dell'ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20;
- una volta rilevata una discordanza con una previsione di legge, questa può, tra l'altro, essere oggetto di specifica rettifica in sede di stipula notarile;

Sottolineato come, nello specifico, non si sia ritenuto di richiedere una rinnovata espressione di parere da parte del Collegio dei Revisori in quanto trattasi di fattispecie non incidente sul processo di fusione in atto per le chiare motivazioni emerse nei punti precedenti;

Fatto pertanto Costare che nel testo del progetto di fusione, comprensivo dello statuto, sono state espunte (come evidenziate in giallo) le seguenti parole in quanto oggettivamente in contrasto con la vigente normativa regionale:

- alla pag. 2 - penultimo paragrafo - "e funebri", "onoranze funebri, trasporti funebri ed attività affini"
- all'art. 5 Oggetto Sociale - comma 5 pag. 12 "e funebri", "onoranze funebri, trasporti funebri ed attività affini";

Considerato che occorre garantire un'adeguata informazione in merito alle caratteristiche ed alla gestione dei servizi in questione secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Fatto constare che il presente argomento è stato oggetto d'esame nella Commissione Affari istituzionali e Bilancio nelle sedute del 16 luglio e del 10 ottobre c.a.;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del servizio interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1) per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di prendere atto e compiuta conoscenza del progetto di fusione, della perizia di stima del valore commerciale dei beni di proprietà di Adopera S.r.l., dei bilanci delle Società riferiti agli ultimi tre esercizi, delle relazioni illustrative dell'Amministratore Unico di Adopera S.r.l. sulla fusione per incorporazione di Se.Cim. S.r.l. in Adopera S.r.l. e dell'Amministratore Unico di Se.Cim. S.r.l. sulla fusione per incorporazione di Se.Cim. S.r.l. in Adopera S.r.l., anche in ordine alla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501 quinquies del Codice Civile:

- 1€ di capitale sociale dell'incorporante ogni € 36,17 dell'incorporata (determinato in base alle risultanze economico patrimoniali delle due società al 31 maggio 2018);

2) di prendere altresì atto che le relazioni illustrative, insieme al progetto di fusione per incorporazione di Se.Cim. S.r.l. in Adopera S.r.l., alla perizia di stima del valore commerciale dei beni di proprietà di Adopera S.r.l., ed ai bilanci sia di Se.Cim. S.r.l. e Adopera S.r.l., sono state pubblicate sui siti di Adopera S.r.l., sezione trasparenza e sezione dedicata a Se.Cim. S.r.l., nonché sul sito del Comune di Zola Predosa;

3) di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Se.Cim. S.r.l. in Adopera S.r.l., depositato dalle società;

4) di approvare le modifiche allo Statuto di Adopera S.r.l. nel testo allegato al progetto di fusione;

5) di approvare nell'intero suo contenuto lo schema di patto parasociale;

6) di dare atto che ad esito favorevole dell'operazione di fusione per incorporazione l'assetto societario della società Adopera S.r.l. risulterà essere il seguente:

nuovo capitale sociale dell'incorporante: € 21.276,00

Comune di Casalecchio di Reno:	€ 21.000,00	98,70%
--------------------------------	-------------	--------

Comune di Zola Predosa	€ 138,00	0,65%
------------------------	----------	-------

Comune di Monte San Pietro	€ 138,00	0,65%
----------------------------	----------	-------

il tutto subordinato al mancato esercizio della prelazione ed all'espressione del gradimento da parte degli altri soci;

7) di approvare la relazione denominata "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house del servizio pubblico locale dei servizi cimiteriali alla società Adopera S.r.l. (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20)";

8) di scegliere, nella gestione dei servizi cimiteriali, in virtù dell'art. 42, D.Lgs. 267/00, in materia di competenze del Consiglio comunale relativamente ai servizi pubblici ed in virtù dell'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27 in merito alle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica, l'affidamento in house alla società Adopera S.r.l. per quanto già espresso in premessa e nella relazione di cui al punto precedente;

9) di far constare che dal testo del progetto di fusione comprensivo dello statuto, sono state opportunamente evidenziate (in giallo) ed espunte le seguenti parole in quanto in contrasto con il dettato dell'art. 5 comma 2 della L.R. 29.07.2004 n. 19 e s.m.i.:

- alla pag. 2 - penultimo paragrafo - “e funebri”, “onoranze funebri, trasporti funebri ed attività affini”

- all'art. 5 Oggetto Sociale - comma 5 pag. 12 “e funebri”, “onoranze funebri, trasporti funebri ed attività affini”;

10) di dare mandato al Sindaco o ad un suo delegato a partecipare all'assemblea straordinaria dei soci in ordine alle decisioni di fusione, ad effettuare eventuali modifiche non sostanziali allo statuto allegato al progetto o al patto parasociale che si dovessero rendere necessarie;

11) di allegare alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione, dando contestualmente atto che i bilanci delle Società vengono depositati agli atti dell'ufficio finanziario:

Allegato A - progetto di fusione completo di statuto e perizia di stima del valore commerciale dei beni di proprietà di Adopera S.r.l., relazioni illustrative dell'Amministratore Unico di Adopera S.r.l. sulla fusione per incorporazione di Se.Cim. S.r.l. in Adopera S.r.l. e dell'Amministratore Unico di Se.Cim. S.r.l. sulla fusione per incorporazione di Se.Cim. S.r.l. in Adopera e del patto parasociale;

Allegato B - relazione denominata “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house del servizio pubblico locale dei servizi cimiteriali alla società Adopera S.r.l. (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20)”;

12) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la regolazione della presente operazione nel conto del patrimonio dell'Ente ed ogni altra registrazione ed occorrenza contabile;

13) di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo Emilia-Romagna, all'AGCoM ed all'apposita struttura prevista dal D.Lgs. 175/2016;

14) di procedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune-Amministrazione trasparente (Enti controllati-Società partecipate), ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

15) di garantire altresì un'adeguata informazione in merito alle caratteristiche ed alla gestione del servizio in questione secondo quanto previsto dal citato art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, mediante pubblicazione della relazione di cui al precedente punto 7) sul sito istituzionale del Comune-Amministrazione trasparente ((Enti controllati-Società partecipate);

16) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. per consentire la partecipazione all'Assemblea Straordinaria dei Soci nei termini che saranno comunicati.>>

I Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per il dibattito consiliare, i cui punti salienti sono di seguito riportati.

Il **Sindaco** ricorda che il progetto di fusione per incorporazione è stato oggetto di disamina in diverse Commissioni e nella seduta consiliare del 17 ottobre u.s. di cui questa è il prosieguo. Nel corso della precedente seduta, rammenta il Sindaco, è stato fatto rilevato dal Consigliere Lelli - Gruppo Forza Italia - che lo Statuto di Adopera s.r.l. riportava, all'art. 5 “Oggetto sociale” comma 5, un richiamo alla gestione dei servizi di “onoranze funebri, trasporti funebri” attività tutte in contrasto con l'art. 5 comma 2 della L.R. 29.07.2004 n. 19 e s.m.i. (nota: per maggiore chiarezza viene data lettura della normativa regionale).

Il Sindaco prosegue facendo presente che, a seguito di quanto fatto rilevare dal Consigliere, si è deciso, di comune accordo con i Capigruppo, di procedere ad una nuova convocazione del Consiglio, al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza ed apportare le dovute correzioni al testo stante l'importanza dell'operazione in corso. Nella proposta della nuova delibera consiliare il richiamo ai servizi funebri sono stati stralciati, operazione analoga è stata effettuata anche dai Comuni di Casalecchio di Reno e Monte San Pietro interessati, quali Comuni soci, al progetto di fusione per incorporazione.

Il Sindaco ringrazia il Consigliere Lelli e precisa che comunque si è trattato di un mero errore materiale in quanto mai i servizi funebri sono stati oggetto di attività da parte della s.r.l. Adopera.

Interviene il Cons. **Nicotri** - capogruppo M5S - il quale coglie l'occasione per ringraziare il Cons. Lelli per il suo intervento che ha permesso di correggere lo Statuto di Adopera s.r.l. Chiede comunque un chiarimento sul contenuto della frase inserita nel corpo della delibera relativa al fatto che una norma regolamentare inserita in un contratto, regolamento ecc. se contraria ai dettati di una legge deve essere considerata come non apposta e comunque disapplicata, per cui in questo modo verrebbe a decadere ogni responsabilità da parte dell'organo consiliare che l'ha approvata.

Nello specifico il **Segretario generale** fa presente che ci si trova di fronte ad uno Statuto che contiene una disposizione "contro legem" e che, pertanto, come tale, deve essere disapplicata per non incorrere in una violazione. Lo Statuto di Adopera erroneamente prevede un'attività che, per legge, le è interdetta. L'errore è stato perpetrato in quanto è stata riportata una codifica istat comprensiva di tutte quante le attività connesse e correlate alla gestione di un cimitero e delle salme. In tutte le valutazioni tecniche fatte per verificare la congruenza/fattibilità dell'operazione di fusione questo aspetto non è mai stato preso in considerazione, in quanto non rientrante nelle attività della Società. Il Segretario generale sottolinea che uno Statuto può essere oggetto di revisione nel tempo per renderlo corrispondente ai dettati normativi sopravvenuti e ad eventuali esigenze e mutamenti societari. Ricorda inoltre che occorre ancora procedere alla predisposizione del contratto di servizio nel quale, come quello ancora in corso, potranno essere inserite specifiche norme di salvaguardia.

Il Cons. **Lelli**, capogruppo Forza Italia, ringrazia per l'attenzione che è stata portata alla sua osservazione ed il pronto intervento nel procedere alle dovute rettifiche. Si rammarica che purtroppo, in seguito, lo Statuto della Società Se.Cim. non sarà più operante in quanto lo riteneva un atto ben fatto e costruito. Dà atto comunque che il Comune di Zola non ha colpe per il contenuto dello Statuto di Adopera in quanto non certo collazionato da questa Amministrazione. Rimane pur sempre perplesso per la quantità di attività ricomprese nell'oggetto sociale che ritiene possano essere considerate un'ipoteca sul futuro. Auspica che lo Statuto di Adopera s.r.l. si rifaccia effettivamente ai principi del Decreto Madia che nel testo viene richiamato più volte. D'altronde, sottolinea, il decreto Madia ha voluto circoscrivere il campo di attività delle società partecipate e la quantità di attività che la Società Adopera non gli sembra proprio possa rientrare nel perimetro delineato. Comunque non ha motivo di dubitarne. Altri argomenti critici da evidenziare, il fatto che lo Statuto non contenga norme specifiche che ne regolamentano il recesso (il Consigliere nello specifico fa rilevare che lo Statuto di Adopera è nato per la gestione delle sole attività del Comune di Casalecchio) così come non risulta regolamentata l'operazione di un eventuale trasferimento di quote. Alla luce di tutti questi elementi la valutazione politica non può che essere negativa.

Interviene il Cons. **Russo** - capogruppo Partito Democratico - il quale si associa ai ringraziamenti al Cons. Lelli che ha evidenziato tale incongruenza nello statuto, ma di contro fa rilevare che immediatamente questa Amministrazione si è attivata. Non si può certo dire che il gruppo di maggioranza non sia aperto ad accogliere e valutare i suggerimenti che pervengono anche dalle altre forze politiche. Relativamente alla frase inserita nel corpo del deliberato segnalata dal Cons. Nicotri, considerato che nulla aggiunge a quanto già emerge nell'atto, ne propone la sua cancellazione. Il Cons. Russo prosegue che, per correttezza, occorre aggiungere che sul recesso, per quanto non apposto, opera comunque il codice civile (art. 2473).

Il Cons. Russo si sofferma invece sulla bontà dei contenuti del processo di fusione e sulle decisioni già assunte a monte da questo Consiglio con precedenti deliberati di mantenere in capo ad una società partecipata/in house la gestione dei servizi cimiteriali.

Conclude ribadendo il voto favorevole del gruppo di maggioranza.

Interviene il Cons. **Tesini** - capogruppo Zola bene comune - il quale ha la sensazione che tutta l'operazione sia stata fatta calare dall'alto. Fa presente pertanto di non essere molto d'accordo sul metodo con il quale è stata gestita tutta l'operazione.

Il Cons **Nicotri** fa presente che spesso si sente dire che il privato è meglio del pubblico, che il grande è meglio del piccolo. Ora guarda con preoccupazione a questa Società in quanto teme, per l'ampiezza delle attività che può svolgere, che possa venire a mancare il reale controllo dell'Amministrazione. Fintanto che veniva gestito un solo tipo di servizio la cosa non lo preoccupava, ma adesso gli sembra di trovarsi di fronte ad una nuova "HERA", tanti servizi e più lontananza dalla base. Su come tutta l'operazione sia stata condotta, il suo pensiero è coincidente con quello del Cons. Tesini. Non può, a queste condizioni, dichiararsi d'accordo.

I **Capigruppo** assentiscono che la frase riportata nel corpo del deliberato venga espunta.

Segue il parere favorevole del **Segretario Generale**, trattandosi di fatto e di diritto di un emendamento presentato in corso del dibattito di un Consiglio straordinario urgente a norma dell'art. 61 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale (nota: la frase viene espunta dal testo).

Il **Sindaco** interviene a conclusione manifestando un po' di amarezza, non ritiene che si possa certo sostenere che il Comune di Zola Predosa non abbia intrapreso, nella trattazione dello specifico argomento, un percorso democratico. Fa anche presente come, tra l'altro, ci si sia subito attivati per apportare le doverose correzioni.

Rammenta comunque che, d'altronde, si è dovuto gestire una situazione derivante, per Casalecchio, da una disposizione normativa a cui non si poteva certo disattendere. Il Comune di Casalecchio ha dovuto necessariamente seguire un prestabilito percorso dettato da una normativa sopravvenuta. Il Comune di Zola conferisce ad Adopera s.r.l. la sola gestione dei servizi cimiteriali, per ora non si sta affatto pensando di conferire altro, eventualmente saranno valutazioni appannaggio delle compagini amministrative che seguiranno.

- Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 12 consiglieri;

n. 9 voti favorevoli

n. 3 voti contrari (Nicotri, Lelli e Tesini)

n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 12 consiglieri;

n. 9 voti favorevoli

n. 3 voti contrari (Nicotri, Lelli e Tesini)

n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 18/10/2018

Il Responsabile
F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 18/10/2018

Il Responsabile
F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 del 19/10/2018

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

Elisabetta Martignoni

(Documento sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento sottoscritto digitalmente)